



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA** Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente

MURANO ANTONIO, Relatore

TEORA VINCENZO, Giudice

in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [REDACTED]/2025 depositato il 16/03/2025

proposto da

[REDACTED] Srl - [REDACTED]

Difeso da

Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

ed elettivamente domiciliato presso daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

contro

Comune di [REDACTED] PZ

elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- **AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2432/2019 DEL 15/11/2024 TARI**

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 528/2025 depositato il 12/11/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.

Resistente/Appellato: non costituita.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 16/3/2025 la società [REDACTED] s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n.2432/2019 del 15/1/2024, eccependo nel merito la nullità dell'atto per difetto di motivazione consistito nella mancata indicazione dell'anno di imposta.

Nessuno si è costituito per il Comune di [REDACTED]

All'udienza del 12/11/2025 il procedimento veniva discusso e riservato a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e conseguentemente va accolto.

In materia di obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, è ormai sedimentato l'orientamento della Corte di Cassazione, in base al quale: "L'avviso soddisfa l'obbligo della motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo "petitum e nella causa petendi", attraverso una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza che l'atto possa esaurirsi nell'enunciazione di una imposizione fiscale di per sé, il cui fondamento sia soggetto a verifica processuale eventuale ex post, dovendo la motivazione dare conto degli elementi di fatto ed istruttori del procedimento, e del fondamento di legalità, i quali rendono da un lato trasparente il buon andamento (art. 97 Cost.) e, dall'altro, rendendo subito pienamente controllabile l'operato della Pubblica Amministrazione" (ex multis Cass. Civ. n.30039 del 21/11/2018).

In ossequio a detto principio, osserva il Collegio che l'avviso di accertamento gravato dinanzi alla identifica l'immobile assoggettato a tassazione TARI esclusivamente mediante l'indicazione della via di ubicazione (senza numero civico), della superficie, senza indicazione della categoria tariffaria e, soprattutto, senza riportare l'anno cui si riferisce il presunto omesso versamento.

Non vengono indicati i dati catastali dell'unità immobiliare, né altri elementi utili a permettere di identificare con precisione l'immobile assoggettato a tassazione.

In assenza di indicazione di ulteriori elementi e, soprattutto in assenza dell'anno cui l'imposta si riferisce, la società ricorrente non è nelle condizioni di comprendere a quale anno di imposta si riferisce l'avviso di accertamento impugnato.

Traslando il superiore principio enunciato dalla Cassazione all'odierno gravame, deve pertanto concludersi che l'avviso di accertamento non rispetta l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 della legge n.212/2000, difettando di quegli elementi essenziali per la compiuta identificazione dell'unità immobiliare per la quale si pretende il pagamento del tributo da parte del contribuente e, soprattutto, difettando dell'indicazione dell'anno di imposta cui l'accertamento sarebbe riferito.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di [REDACTED] al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 500,00, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente per dichiarato anticipo.